



**Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti**

Direzione Generale per i Porti

Roma, 21 marzo 2012

ALLE DIREZIONI MARITTIME -
LORO SEDI

Divisione 4^a

Prot. N. M_TRA/PORTI /3694

Risposta al Foglio del

Dir. N.

Allegati

Classifica A.2.50

Oggetto: Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, con la 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**» Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

ALLE CAPITANERIE DI PORTO - **LORO SEDI**

Alle AUTORITÀ PORTUALI - **LORO SEDI**

CIRCOLARE N. 46

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro
Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

All'Ufficio Legislativo
Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - **SEDE**

REGIONI COSTIERE **TUTTE**



Claudio Cardaio 06/59084288 - FAX 06/59084307
Decreto Milleproroghe 2012 - Articolo 13 bis

COMUNI COSTIERI **TUTTI**

ASSOPORTI

Corso Rinascimento, 19 - **00186 ROMA**

ANCI

Via dei Prefetti, 46 - **00186 ROMA**

Si fa seguito alla Lettera circolare prot. n. *M_TRA/PORTI/6105 Class. A.2.50* in data *6 maggio 2010* con la quale sono state impartite disposizioni di questo Ministero in ordine alla applicazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - *Supplemento Ordinario n. 36* - è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 concernente **"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"**.

La questione che qui interessa è la disposizione recata dall'articolo 13 bis che è intitolato *"Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale"* il quale reca: *"Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.*

Al riguardo, questa Direzione Generale ritiene di fornire una lettura interpretativa così come praticato con la circolare in riferimento per la legge 25/2010, e, pertanto, si espongono le considerazioni che seguono, evidenziando, nel contempo, che la presente costituisce, per gli Organi di questa Amministrazione diretta ed indiretta, un indirizzo interpretativo ed applicativo nell'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, mentre costituisce mero parere per le Regioni e gli Enti territoriali interessati, nonché per gli Organi statali di settore di cui tali Enti si avvalgono, nell'esercizio delle funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente.



Ciò anche in quanto detta norma comporta una modifica delle disposizioni impartite con la circolare cui si fa seguito ampliando l'ambito di applicazione dell'istituto della proroga fino al 31.12.2012 a tutte le concessioni demaniali, mentre per quelle con finalità turistico-ricreativo il suddetto articolo non sembra abbia alcun effetto innovativo permanendo quanto disposto dalla legge n. 25/2010.

In definitiva la nuova disposizione non si riverbera sulla disciplina generale, dettata dal Codice della navigazione, o su quella speciale dettata da altre disposizioni, e si applica, a tutte le concessioni, ad esclusione di quelle con finalità turistico - ricreative per le quali la proroga rimane fissata al 31.12.2015, quale che sia l'uso, lo scopo per cui sono assentite (industriale, cantieristica, ecc.), il loro ambito spaziale e senza distinzione di Autorità concedenti, comprendendo quindi anche le Autorità portuali.

Infine la norma si applica alle "concessioni ... in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (29.12.2011) e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 e, quindi, il Legislatore con l'articolo 13bis della legge n. 14 del 2012, ha disposto l'applicazione dell'istituto della proroga fino al 31 dicembre 2012 a tutte le suddette concessioni demaniali.

Portata delle modifiche introdotte dall'articolo 13 bis della legge 14/2012.

Alla luce di tali considerazioni paiono discendere le seguenti procedure applicative della norma:

a. concessioni cui si applica

Le concessioni sono **tutte** quale che sia l'uso e/o lo scopo per cui sono assentite o rilasciate, e cioè industriale, cantieristica, ecc. ad eccezione di quello turistico-ricreativo, quale che sia l'ambito territoriale in cui sono ubicate e l'Autorità concedente.

Si rammenta che nelle concessioni ad uso turistico ricreativo vanno ricomprese anche quelle aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n.509 del 21 dicembre 1997 (pontili galleggianti e gavitelli di ormeggio), secondo quanto ampiamente esplicitato nella lettera circolare in riferimento.



Claudio Cardaio 06/59084288 - FAX 06/59084307
Decreto Milleproroghe 2012 - Articolo 13 bis

b. termine temporale

Il termine di proroga è fissato al 31 dicembre 2012 e, in base ai principi generali in materia di provvedimenti concessori, è derogabile (solo) per volontà della parte privata. La pubblica Amministrazione non ha, infatti, il potere di fissare autonomamente un termine di proroga diverso da quello previsto del 31 dicembre 2012, o diverso da quello voluto dal concessionario, nei limiti, ovviamente, del predetto termine massimo previsto dalla legge.

c. organo competente al rilascio - forma del titolo

Gli Organi amministrativi competenti sono quelli che hanno rilasciato le concessioni prorogate *ex lege*.

Poiché nel caso di specie non si tratta di rinnovazione dell'atto concessorio non c'è la necessità del rilascio di un nuovo titolo e non si pone il problema relativo alla forma del titolo, come nel caso di trasformazione in atti formali di tutte le concessioni per licenza. E' sufficiente, pertanto, la mera annotazione della proroga sul titolo concessorio, con la formula " *Validità prorogata sino al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo 13bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14*".

d) atti in corso di perfezionamento

Per i rapporti concessori instauratisi a seguito di regolare istanza di rinnovo, ai sensi della previgente normativa e per i quali l'Autorità competente non abbia provveduto ad emanare, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il relativo titolo concessorio, in assenza di una specifica norma transitoria, sembra dover trovare applicazione il principio "*tempus regit actum*", per cui la portata della norma deve ritenersi estesa anche ai rapporti concessori ancora non perfezionati con il rilascio del predetto titolo (salva sempre la diversa volontà del concessionario), essendo possibile ritenere che la suddetta fattispecie del rapporto concessorio in atto, ma non formalizzato, sia del tutto equivalente a quella di "una concessione in essere" alla data del provvedimento legislativo, con la conseguenza che la norma dell'art.13 bis, anche per ragioni di equità interpretativa, è da considerare applicabile ai casi in esame.

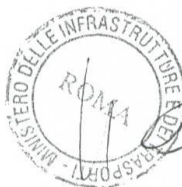


Al riguardo si precisa che il perfezionamento avviene con la sottoscrizione del provvedimento concessorio, mentre la registrazione appartiene alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento già perfetto.

Si precisa ulteriormente che la novella normativa non può viceversa trovare applicazione nelle ipotesi in cui il rilascio del titolo concessorio avvenga "ora per allora" per situazioni e rapporti rimasti, di fatto, senza disciplina in relazione a periodi integralmente trascorsi prima della entrata in vigore del decreto legge in questione, senza cioè che sia stata presentata a suo tempo istanza al riguardo e senza che si sia instaurato il rapporto di cui sopra.

Ciò in quanto, in base ai principi generali, nell'ipotesi di provvedimenti aventi efficacia "ora per allora", in assenza di diversa disposizione di legge, la corretta applicazione del principio "*tempus regit actum*" comporta che, in relazione a rapporti ormai esauriti sotto la vigenza di una diversa disciplina normativa, debba essere applicata la disciplina vigente al momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere posto in essere (e non lo sia stato), pur se la formazione del relativo titolo (destinato ad avere efficacia retroattiva integralmente riferita ad un periodo conclusosi sotto il vigore della precedente normativa) avvenga in epoca successiva, in cui sia operante una nuova disciplina normativa.

IL Direttore Generale
F.to Dott. Cosimo CALIENDO

 **Per copia conforme all'originale**
Claudio Cardaio
